

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 5035

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MENIA

(V. Stampato Camera n. 1563)

approvato dalla Camera dei deputati il 6 marzo 2001

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 marzo 2001*

—————
Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati
—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti ed in loro mancanza ai congiunti fino al quarto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, è concessa, a domanda ed a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma.

2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati, escludendo quelli che sono caduti in combattimento. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazioni e prigionia.

3. Agli infoibati sono assimilate anche le vittime delle persecuzioni subite dagli italiani residenti fino al 5 gennaio 1956 nei territori delle province di Pola, Fiume e Zara passati alla sovranità e alla amministrazione della Repubblica federativa di Jugoslavia. Non sono ricompresi per il riconoscimento i congiunti di coloro che, fra gli appartenenti e i collaboratori di organi e formazioni, come l'Ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia Giulia, il Centro per lo studio del problema ebraico, i membri delle squadre di azioni protagoniste dei pogrom antiebraici di Trieste del 1941 e del 1943, secondo gli accertamenti compiuti dalla commissione di cui all'articolo 3, tennero un comportamento efferato contro i

combattenti della guerra di liberazione, contro i perseguitati politici e razziali dei regimi fascista e nazista e contro la popolazione civile.

Art. 2.

1. Le domande, in carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, debbono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della località, della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonchè riferimenti a studi, pubblicazioni, memorie, sui fatti.

2. Le domande devono essere presentate entro il limite di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il completamento dei lavori della commissione di cui all'articolo 3, tutta la documentazione raccolta viene messa liberamente a disposizione degli studiosi.

Art. 3.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una commissione di nove membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui delegata, dai capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da un esperto designato dall'istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia o dall'istituto regionale per la cultura istriana di Trieste, da un esperto designato dalla Federazione delle associazioni degli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, nonchè da un funzionario del Ministero dell'interno. La partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento i congiunti di vittime perite ai sensi dell'articolo 1 per le quali sia stato accertato, con sentenza, il

compimento di efferati delitti contro la persona.

2. La commissione nell'esame delle domande può avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e dell'opera e del parere consultivo di esperti e di studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli esuli, scelti anche tra autori di pubblicazioni scientifiche sull'argomento.

Art. 4.

1. L'insegna metallica ed il diploma a firma del Presidente della Repubblica sono consegnati con cerimonia collettiva.

2. La commissione di cui all'articolo 3 è insediata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta «La Repubblica italiana ricorda», nonché del diploma.

3. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di lire 500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.